

COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza


REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ELETTROMAGNETISMO (IMPIANTI DI ALTA E BASSA FREQUENZA) NORME DI ATTUAZIONE

Approvato con delib. C.C. del 27.11.2006 n. 51

I progettisti

Dott. Giovanni Misasi

Ing. Giuseppe Caputo



TITOLO I - REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E IL CONTROLLO DELLE STAZIONI RADIO-BASE PER TELEFONIA MOBILE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

- a) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili in conformità agli strumenti urbanistici e regolamentari dell'Ente;
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
- c) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

Sono oggetto delle presenti norme le stazioni radio-base per telefonia mobile in conformità.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55, 626/94 e 494/96 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e Decreto n. 381 del 10-09-98, Legge quadro n° 36 del 22/02/2001 e relative norme applicative, D.L. 259 1-08-2003, D.P.C.M. 8 luglio 2003 (LF), D.P.C.M. 8 luglio 2003 (HF), Decreto legislativo n° 259 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche.

Gli impianti dovranno comunque essere soggetti al rispetto dei limiti e delle prescrizioni che deriveranno dalla evoluzione normativa intervenuta successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Fa parte integrante del presente regolamento:

1. Carta delle Aree sensibili, libere e compatibili in scala 1:5.000

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della presente norma tecnica si assumono le seguenti definizioni:

- a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

- b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) obiettivi di qualità sono:
- 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- g) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme che seguono si applicano all'intero territorio comunale. Ai fini dell'applicazione sono individuati i seguenti ambiti territoriali principali e precisamente:

- **Aree Compatibili (A.C.)**, intendendo le aree in cui potranno collocarsi le installazioni dei gestori su strutture preferibilmente comuni a più gestori, al fine di minimizzare e razionalizzare gli impianti sul territorio, individuate nella Cartografia in allegato. Inoltre sono da escludere le possibili installazioni di tralicci ed altri tipi di strutture non compatibili architettonicamente con l'insediamento edilizio preesistente e non conforme agli strumenti urbanistici.

- **Aree sensibili (A.S.)**

- a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, nelle quali sono vietati impatti di tipo visivo degli impianti e non sono consentiti impianti su tralicci o pali, così come risultante nella cartografia

- b) aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa, che in modo dettagliato sono riportate nella *Carta delle Aree Sensibili*, facente parte integrante del presente regolamento.

Nell'ambito delle aree sensibili sono incluse le aree comprese nel raggio di cinquanta metri di distanza dagli edifici a funzione residenziale (siano esse di civile abitazione o case rurali), ricadenti nelle aree compatibili meglio indicate come zone di ombra nella cartografia allegata.

- **Aree Libere da vincoli (A.L.)**, intendendo le aree in cui potranno collocarsi tutte le installazioni dei gestori su strutture metalliche (tralicci e non), individuate nella Cartografia in allegato.

ART. 4 - PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI TECNICHE

Tutte le stazioni radio-base di nuova costruzione dovranno essere realizzate nelle Aree Compatibili (AC) e Aree Libere (AL) secondo le prescrizioni del presente articolo e sulla base dei requisiti tecnici ed agli elaborati di cui al successivo art. 4.

Gli impianti di telefonia mobile dovranno essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dal Comune per l'attività di verifica e alle altre autorità preposte al controllo (ARPACAL).

Gli impianti di trasmissione dei gestori, dovranno di norma essere allocati su un unico palo o quantomeno all'interno di siti comuni anche a seguito di apposito accordo con l'Amministrazione Comunale, nella condizione che il valore di campo elettromagnetico, relativo, sia compatibile con l'obiettivo di qualità che il Comune di Castrolibero indicherà in specifici protocolli ai gestori di telefonia mobile e che risulta fissato dalla normativa di legge vigente in maniera univoca per tutto il territorio nazionale.

Tali impianti dovranno produrre il livello di campo radioelettrico più basso possibile compatibilmente con l'efficacia del servizio svolto dagli stessi. Il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente dovrà essere garantito anche nelle condizioni di massimo esercizio di tutti i trasmettitori autorizzati.

Norme tecniche per gli impianti di telefonia mobile ricadenti nelle Aree Compatibili :

- Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori nell'ambito dello stesso impianto devono essere di norma alloggiati sul palo con sviluppo delle installazioni esclusivamente in sovrapposizione verticale.
- I gestori devono utilizzare le migliori tecnologie presenti sul mercato al fine di ridurre l'occupazione di spazio sul palo e le emissioni.
- Le antenne saranno posizionate in coerenza con il disposto dell'Art. 5 comma 1 della Legge Quadro n° 36/2001.
- Le sovrapposizioni dei campi elettromagnetici prodotti dalle antenne contigue verticalmente orientate nella stessa direzione dovranno essere limitate al massimo e contenute negli obiettivi di qualità fissati per legge.
- Nel caso che nel raggio di 200 mt dal palo ricadano Aree Sensibili - lettera b), la direzione di puntamento delle antenne dovrà divergere da esse, così da creare un cono d'ombra nelle emissioni elettromagnetiche. Pertanto dovrà essere prestata maggiore cura nella progettazione degli impianti per salvaguardare il valore di attenzione e gli obiettivi di qualità indicati dalla normativa nazionale vigente.

Le eventuali opere edilizie connesse all'impianto di telefonia, saranno sottoposte, agli atti autorizzativi derivanti dalle normative legislative in materia.

Gli impianti preesistenti e ricadenti in zone "sensibili" dovranno essere spostati in zone libere e compatibili, entro il termine perentorio di anni 2 (due).

Quelli già esistenti in zone compatibili e "sensibili" dovranno essere adeguati, secondo le prescrizioni di cui all'articolo precedente (art. 3), entro il termine perentorio di anni 2 (due).

ART. 5 - PROGETTAZIONE

Per l'ottenimento della autorizzazione comunale, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune di Castrolibero apposita domanda, corredata dagli elaborati progettuali del sito e delle opere di urbanizzazione, nonché dagli altri allegati necessari di cui al seguente elenco:

1. Inquadramento cartografico-aerofotogrammetrico (1:25.000 - 1:5.000 - 1:2.000) e Catastale;
2. Planimetria di Intervento (pianta 1:500 - pianta 1:200) con indicate distanze strade, confini ecc....;

3. Piante, Prospetti e Sezioni rapp. 1:100
4. Documentazione Fotografica esauriente dello stato dei luoghi
5. Inserimento fotografico
6. Relazione Tecnica illustrativa
7. Relazione di calcolo dei campi elettromagnetici con relative campagne di misure eseguite sul sito che attestino dei periodi sufficientemente ampi di monitoraggio. Così come prescritte dal Dlgs 259.
8. Copia documentazione completa per l'acquisizione del parere ARPACAL
9. Altra eventuale documentazione ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento in funzione della specificità della singola pratica e comunque ai sensi delle normative vigenti di tutela ambientale.

Nella condizione che i gestori di telefonia mobile stipulino con l'Amministrazione Comunale protocollo di intesa per il raggiungimento di valori di campo elettromagnetici pari o inferiori a 3 V/m quale obiettivo di qualità nelle Aree Compatibili, restando sottinteso che nelle aree sensibili l'obiettivo di qualità è fissato dalle normative nazionali e regionali, il Comune di Castrolibero porrà a disposizione di tali gestori per gli impianti (nuovi o di trasferimento) le aree pubbliche ricadenti nelle citate aree compatibili.

In presenza del richiamato protocollo di intesa, l'Amministrazione Comunale provvederà, ove necessario, ad avviare i procedimenti espropriativi e successivamente la Giunta Municipale approverà il progetto definitivo del sito, che acquisisce così le caratteristiche di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche in funzione dei pareri e dei nulla-osta necessari.

ART. 6 - RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Gli impianti sono soggetti ad autorizzazione comunale, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 259/2003 art. 87 e 89 e s.m.i.. All'atto del rilascio del provvedimento amministrativo dovranno essere versati i diritti di segreteria determinati nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determini una modificazione d'uso del sito ospitante l'attivazione dell'impianto è subordinata al collaudo secondo la normativa vigente. Il provvedimento di rilascio provvederà la facoltà di controlli a campione senza preavviso.

ART. 7 - MODIFICHE

Nel caso di richiesta di modifica di un impianto esistente dovrà essere prodotto dal richiedente la documentazione che motivi le ragioni tecniche delle soluzioni proposte e appositi studi che dimostrino la non variazione o la riduzione nell'emissione dei campi

elettromagnetici e i miglioramenti nell'inserimento ambientale e/o paesaggistico dell'impianto stesso.

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà comunque seguire le procedure previste dalla legge così come ampiamente previsto dal Dlgs 259 del 1/08/2003.

ART. 8 - VIGILANZA E CONTROLLI

Ai fini dell'attuazione delle presenti norme, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dall'ARPACAL competente per la tematica radiazioni non ionizzanti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente della Regione Calabria.

Il Comune potrà per suo conto effettuare controlli con ARPACAL ma anche in collaborazione con soggetti privati in possesso dei requisiti di legge. Il gestore dovrà garantire l'accesso agli apparati, al fine di poter verificare, tramite strumenti di lettura posti in luoghi accessibili, la potenza istantanea di ogni portante per ogni singola cella e il numero delle portanti accese.

Competono al Dipartimento Provinciale dell'ARPACAL le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;
- b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

ART. 9 - CONVENZIONI

I vani di alloggiamento e i pali di supporto alle antenne nelle aree di proprietà comunale saranno oggetto di concessione ai gestori, licenziatari di telefonia mobile, previa definizione delle condizioni contrattuali. I gestori preventivamente al rilascio dell'atto amministrativo da parte del servizio competente sottoscrivono apposita convenzione che stabilisce gli obblighi a carico del concessionario, nonché i canoni di concessione da sostenere.

I canoni di concessione sono determinati dalla Giunta Municipale, in modo da garantire la parità di trattamento fra i gestori, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) valore economico della concessione in relazione al mercato di riferimento;
- 2) durata della concessione

In ordine alla durata della concessione il termine è fissato in anni 9 (nove), rinnovabile fra le parti in modo tacito per egual periodo.

I canoni di concessione fissati nelle convenzioni saranno rivalutati ogni anno delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertate dall'ISTAT, senza che il Comune di Castrolibero ne faccia richiesta.

I pali, i locali di alloggiamento e le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle stazioni radio base, saranno realizzate da parte dei gestori, salvo diverse determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE

Le responsabilità dell'applicazione delle presenti norme o sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Nel caso di accertamenti di installazioni o di emissioni non conformi ai titoli autorizzativi e alla legislazione vigente in materia, il gestore titolare dovrà procedere all'adeguamento, previa diffida da parte del Comune.

In caso di inadempienza si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare dell'impianto, dandone comunicazione alle autorità competenti.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo, accertata secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

ART. 11 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Al fine di avere un quadro costante dei livelli di emissioni elettromagnetiche sul territorio il Comune procederà alla installazione in prossimità di impianti esistenti o di progetto, di centralina di rilevamento dei valori elettromagnetici, che in modo costante e continuativo rilevi detti valori.

Verrà stipulata una convenzione con l'ARPACAL o altro soggetto privato per garantire ispezioni a campione senza preavviso.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Gli impianti di telefonia mobile esistenti dovranno conformarsi alle disposizioni legislative contenute nelle normative nazionali e regionali vigenti.

In caso di inadempienza il Comune di Castrolibero avvierà azioni legali per far ricondurre l'esercizio dell'impianto nei limiti di legge, con richiesta anche di danni pecuniari risarcitori.

Gli impianti esistenti nei centri abitati di Castrolibero potranno rimanere nelle attuali localizzazioni ove i gestori rispettino gli obiettivi di qualità di cui ai D.P.C.M. 8 luglio 2003 (LF), D.P.C.M. 8 luglio 2003 (HF). In caso contrario il Comune ordinerà una azione di risanamento sugli impianti con emissioni superiori agli obiettivi di qualità previsti dalla vigente normativa.

Qualora non si rispettino gli obiettivi di qualità è obbligatorio rilocalizzare gli impianti ricompresi nelle aree sensibili di cui all'art. 2 lettera b D.C.R.T. 12/2002 (Asili, Scuole, Ospedali, Case di Cura, Aree destinate all'infanzia, Aree di particolare densità abitativa).

Le disposizioni delle presenti norme saranno esecutive ai sensi di legge.

ART. 13 - DEROGHE

Le uniche deroghe consentite alla localizzazione degli impianti in aree sensibili sono quelle previste per impianti utilizzati esclusivamente per pubblica sicurezza, protezione civile ed emergenza sanitaria, da considerare caso per caso in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Inoltre il Comune promuove accordi con i gestori di impianti e antenne di telefonia mobile al fine di rilocalizzare gli impianti sul proprio territorio e comunque di ridurre l'impatto paesaggistico.

TITOLO II - REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

ART. 14 - OGGETTO

Le norme di cui agli articoli 1-12, si applicano, in quanto compatibili, anche agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fermo restando la richiesta di ulteriore documentazione ritenuta indispensabile dai responsabili dell'Amministrazione Comunale e sempre rivolte verso il rispetto della normativa speciale per questi ultimi e con il principale obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

ART. 15 - NORME SPECIALI

La normativa di settore applicabile sono i principi di cui alla legge 36 del 22.02.2001 e s.m.i.